



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 18
Spedito il 23.01.2009

All'On.le Ministro
SEDE

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro dei beni e le attività culturali, recante la definizione dell'ordinamento didattico del corso istituito presso la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" ai sensi dell'art. 182, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. 22.1.2004, n. 42 e successive modifiche

Adunanza del 14 gennaio 2009

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

- Vista la nota della Direzione Generale per l'Università – Uff. II – prot. n.6944 dell' 8.1.2009 – con cui viene chiesto al Consiglio Universitario Nazionale parere in merito a quanto specificato in oggetto;
- Visto il DM 509/1999 ed il DM 270/2004;
- Visto il D. lgs. 22.01.2004, n. 42;
- Visto lo schema di Decreto interministeriale;

FORMULA IL SEGUENTE PARERE

Con riferimento all' art. 8, comma 1, l'opzione di iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei Beni Culturali, previa acquisizione dei 90 CFU di laboratorio, va estesa a tutti i corsi di laurea della classe LM/11 (DM270/2004) e LS/12 (DM 509/1999) ed è da ritenersi inderogabile. Inoltre non possono essere esclusi dall'iscrizione i laureati delle classi L41 (DM 509/1999) e L43 (DM270/2004). E' indispensabile chiarire le modalità ed i tempi relativi all'acquisizione dei 90 CFU di laboratorio indicati nella tabella della classe. Pertanto si suggerisce di sostituire al comma 1 in luogo di "previa l'acquisizione dei 90 CFU di laboratorio" l'espressione "fermo restando l'obbligo di acquisizione e/o riconoscimento dei 90 CFU di laboratorio necessari per il conseguimento". E' opportuno nelle norme transitorie indicare che il riconoscimento eventuale dei 90 CFU di laboratorio sia ammesso in deroga all. art. 4 comma 3 del regolamento.

Le norme transitorie sono riferite solo agli studenti immatricolati fino all'entrata in vigore della nuova classe magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei Beni Culturali.

Gli obiettivi formativi della classe LM/11 (DM270/2004) modificata nel titolo in Scienze e tecnologie per la conservazione e restauro dei Beni Culturali fanno riferimento a laureati con caratteristiche professionali molto diverse dal "restauratore" laureato nella classe magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei Beni Culturali di cui si allega tabella della classe.

Il decreto in oggetto non fa riferimento alcuno a numeri programmati e a prove di accesso. Sarebbe opportuno indicare chiaramente se sono previsti o meno. Il CUN ritiene che l'accesso al corso debba essere necessariamente a numero programmato vista la peculiarità degli sbocchi occupazionali.

E' necessario avviare in tempi brevissimi il riconoscimento delle professionalità acquisite dai laureati delle classi L43 e LM 11. Devono essere avviate immediatamente le procedure necessarie da parte del MiBAC indicate nel comma 7 dell'articolo sulla conservazione del Codice dei Beni Culturali.

Il CUN infine conferma quanto già espresso nel proprio parere del 12 settembre 2008.

La denominazione della classe LM/11 (DM270/2004) debba essere modificata in Scienze e tecnologie per la conservazione e restauro dei Beni Culturali;

debbano essere individuati requisiti necessari specifici in termini di docenza per la classe di nuova istituzione (DM 30 ottobre 2007);

la classe di nuova istituzione e le classi L/43 e LM/11 debbano essere inserite nella classe di numerosità Gruppo A del DM 30 ottobre 2007;

la numerosità dei componenti della Commissione tecnica di accreditamento debba essere ampliata con la partecipazione di tre esperti rispettivamente dell'area scientifica, umanistica e del restauro (Art. 5 c2) al fine di garantire l'irrinunciabile apporto di competenze differenziate.

Il CUN ribadisce

la necessità di rivedere la norma che prevede l'esame finale abilitante alla professione di restauratore che, pur prevista dal codice Urbani (D. Lgs 22.01.2004, n. 42 e successive modificazioni) è in contrasto con la vigente normativa universitaria;

che l'istituzione del nuovo SSD è improponibile senza una adeguata discussione con la comunità scientifica, se non inserita in un riassetto generale dei settori scientifico-disciplinari stessi e che, pertanto, va espunta dal provvedimento;

il parere favorevole alle disposizioni transitorie relativamente alle sedi di Venaria Reale, Urbino e Palermo, e previa verifica specifica del percorso formativo di ogni singolo laureato.

Il CUN infine auspica, così come concordato in sede di commissione congiunta, che venga rapidamente affrontato il tema della formazione nel più ampio settore della tutela dei Beni Culturali. In particolare ritiene fin da subito che occorra che la professionalità degli esperti scientifici sia meglio definita nell'ambito dei decreti attuativi dell'articolo 29 del Codice dei Beni Culturali in una con la riorganizzazione delle scuole di specializzazione, procedendo anche all'istituzione di una scuola per esperti scientifici (laureati classe LM/11).

IL SEGRETARIO
(Dott. Antonio VALEO)

IL PRESIDENTE
(Prof. Andrea LENZI)